



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2024

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	7
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	11
Disegno di legge	»	12
Testo del Protocollo in lingua ufficiale e facente fede	»	13
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.

Contesto del Protocollo di emendamento

L'Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV), è un'organizzazione intergovernativa che opera, quale punto di riferimento per i Paesi che ne sono parte e che rappresentano circa l'85% della produzione mondiale di vino. L'attività dell'OIV si svolge in un ambito scientifico, tecnico e giuridico che interessa tutta la filiera vitivinicola. Tale attività si esplica attraverso una serie di azioni, quali: la formulazione di raccomandazioni da applicare negli Stati membri in materia di produzioni e pratiche enologiche, l'assistenza ad altre organizzazioni internazionali intergovernative, l'armonizzazione di norme internazionali e l'elaborazione di nuove.

Attualmente all'Organizzazione partecipano 50 Paesi.

L'Italia ha il pregio di essere tra gli 8 paesi fondatori, insieme a Francia, Portogallo, Spagna, Grecia, Ungheria, Lussemburgo e Tunisia, dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino, costituito il 29 novembre 1924.

Nel corso degli anni, al fine di adattare le attività e le competenze dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino al nuovo contesto di cooperazione internazionale, si è giunti all'emanazione dell'Accordo 3 aprile 2001, con il quale, oltre ad una revisione ed integrazione del testo, è stato modificato il nome da "Ufficio internazionale della Vigna e del vino" a "Organizzazione internazionale della vigna e del vino".

Tale accordo è stato ratificato dall'Italia con legge 15 gennaio del 2003, n. 26 pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 43 del 21 febbraio 2003- Serie generale. Il governo francese è depositario del suddetto Accordo.

Ai fini del funzionamento dell'OIV, i Paesi membri sono tenuti a versare annualmente una quota il cui importo è, tra l'altro, direttamente proporzionale alla produzione vitivinicola nazionale. L'Italia e la Francia, che per volume di produzione e di esportazione rappresentano i maggiori contribuenti del bilancio dell'Organizzazione, dispongono, sulla base di quanto stabilito nel corso dell'Assemblea Generale straordinaria del 4 ottobre 2023, del maggior numero di voti, rispettivamente 11, 30 voti complessivi (2 voti di base + 9,30 voti ponderati) per l'Italia e 10,80 voti complessivi (2 voti di base + 8,80 voti ponderati) per la Francia.

Nel corso degli ultimi anni, è stato avviato tra l'OIV ed i suoi Paesi membri un intenso dibattito determinato dalla necessità di individuare una nuova sede dell'Organizzazione che fosse più funzionale e pertinente alla gestione ed all'attività stessa dell'OIV.

La nuova sede è stata individuata presso la città di Digione, in un prestigioso e storico edificio del XVII secolo, Hotel Bouchu d'Esterno; il Governo francese ha assicurato di sostenere tutti i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e di adeguamento della struttura, senza nessun altro onere a carico dei Paesi membri, nonché il sostegno giuridico ai fini del trasferimento della sede dell'OIV.

Il dibattito nel corso degli anni ha riguardato anche l'individuazione dello strumento più opportuno per adottare la modifica dell'Accordo relativamente all'articolo 3, punto 6, ove viene stabilita la sede dell'Organizzazione. L'interlocuzione ha infine stabilito che l'adozione della modifica dell'Accordo



dovesse essere formalizzata secondo la procedura indicata all'articolo 9 dell'Accordo stesso, ovvero, nel caso dell'Italia, attraverso un processo di ratifica.

Iter procedurale

Il 21 maggio 2022, l'Assemblea Generale dell'Organizzazione in parola ha adottato all'unanimità, dopo una lunga consultazione, il Protocollo di modifica dell'Accordo del 3 aprile 2001 che ha istituito l'OIV, adottando la Risoluzione AGE 2/2022. L'emendamento approvato ha riguardato l'articolo 3 comma 6 del citato testo per quanto attiene alla localizzazione della sede che è stata trasferita da Parigi a Digione.

In tale contesto, l'OIV ha, inoltre, ricordato che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 dell'Accordo del 3 aprile 2001 (all.to 2), il protocollo di modifica entrerà in vigore dal trentunesimo giorno successivo al deposito dell'atto di accettazione, approvazione o ratifica da parte della maggioranza dei Membri come attesa dalla norma.

Attualmente 6 paesi hanno notificato il proprio strumento di accettazione relativo al cambio di sede: Francia, Spagna, Svizzera, Slovacchia, Nuova Zelanda e Russia.

Finalità del protocollo di emendamento

La finalità del protocollo di emendamento è quella di modificare l'art. 3 comma 6 dell'Accordo istitutivo della vigna e del vino del 3 aprile 2001 che localizza la sede dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino a Digione (Francia).

Esame della disposizione

Il protocollo di emendamento si compone di un Preambolo e di 2 articoli.

Il Preambolo richiama:

- la decisione dell'Assemblea generale del 25 ottobre 2021 relativa trasferimento della sede dell'OIV a Digione (Francia);
- l'articolo 3 comma 6 dell'Accordo del 3 aprile che istituisce l'OIV;
- la procedura di emendamento prevista dall'art. 9 comma 1 dell'Accordo.

L'**Articolo 1** stabilisce che l'articolo 3 comma 6 dell'Accordo è modificato nel senso di localizzare la sede dell'Organizzazione a Digione (Francia).

L'**Articolo 2** stabilisce che il protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di accettazione, approvazione, ratifica o adesione da parte di due terzi più uno degli Stati membri dell'Organizzazione e che il governo francese è depositario del protocollo le cui tre versioni, in lingua francese, spagnola e inglese fanno ugualmente fede.



Finalità del protocollo di emendamento

La finalità del protocollo di emendamento è quella di modificare l'art. 3 comma 6 dell'Accordo istitutivo della vigna e del vino del 3 aprile 2001 che localizza la sede dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino a Digione (Francia).

Esame della disposizione

Il protocollo di emendamento si compone di un Preambolo e di 2 articoli.

Il Preambolo richiama:

- la decisione dell'Assemblea generale del 25 ottobre 2021 relativa trasferimento della sede dell'OIV a Digione (Francia);
- l'articolo 3 comma 6 dell'Accordo del 3 aprile che istituisce l'OIV;
- la procedura di emendamento prevista dall'art. 9 comma 1 dell'Accordo.

L'**Articolo 1** stabilisce che l'articolo 3 comma 6 dell'Accordo è modificato nel senso di localizzare la sede dell'Organizzazione a Digione (Francia).

L'**Articolo 2** stabilisce che il protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di accettazione, approvazione, ratifica o adesione da parte di due terzi più uno degli Stati membri dell'Organizzazione e che il governo francese è depositario del protocollo le cui tre versioni, in lingua francese, spagnola e inglese fanno ugualmente fede.

Oneri

Dalle disposizioni previste dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tutti i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e di adeguamento della struttura sono a carico del Governo francese, senza nessun altro onere a carico dei Paesi membri.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. Marotta

2006/0018



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

1.1. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo, coerenza con il programma di Governo.**

La presente iniziativa risponde all'esigenza di assolvere al previsto onere di ratifica affinché la novella di cui all'art. 3 comma 6 dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino che dispone lo spostamento della sede da Parigi a Digione possa entrare in vigore.

Il protocollo di emendamento dell'Accordo istitutivo deve essere ratificato previa autorizzazione legislativa ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, l'Accordo istitutivo è stato infatti ratificato con autorizzazione legislativa con legge 15 gennaio 2003, n. 26 e la sua modifica è sottoposta ai medesimi vincoli.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il protocollo di emendamento non presenta profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto della partecipazione dell'Italia all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) a cui attualmente aderiscono 50 Paesi e di cui l'Italia ha il pregio di essere tra gli 8 Paesi fondatori.

3) Incidenza della norma proposta sulle leggi e regolamenti vigenti

Si ritiene che il protocollo di emendamento non incida su leggi e regolamenti vigenti e che non comporti - al di là dell'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione - l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno, né di misure di carattere amministrativo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si ravvisano implicazioni sotto il profilo costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in osservanza della sua partecipazione all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

Non emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Come precisato al precedente punto 5), la natura del protocollo di emendamento è tale che la sua entrata in vigore non incide sull'attività delle autonomie territoriali. Non si riscontrano pertanto motivi di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui sopra.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di un protocollo di emendamento ad un Accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo status

Allo stato attuale non risultano esservi, all'esame del Parlamento, progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Il protocollo di emendamento non presenta implicazioni sotto il profilo costituzionale, né vi sono giudizi di costituzionalità pendenti su materie oggetto dell'Accordo.

1.2 Contesto normativo comunitario e internazionale

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento normativo non pone problematiche di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il protocollo di emendamento risulta conforme agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Accordo medesimo.

4) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della CGUE, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della CEDU, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Tutti gli Stati che aderiscono all'OIV, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire il protocollo di emendamento sul piano interno, per consentirne l'entrata in vigore; in base all'art. 9 dell'Accordo istitutivo, a prescindere dal completamento dell'iter di ratifica italiano, l'emendamento entrerà in vigore anche per l'Italia una volta ratificato dai 2/3 più uno degli altri membri.

1.3 Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le definizioni dei termini contenute nel protocollo di emendamento non appaiono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa internazionale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

Il protocollo di emendamento non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati, ma unicamente all'Accordo istitutivo de 3 aprile 2001. Per quanto riguarda quest'ultimo, il riferimento normativo contenuto nel testo del protocollo di emendamento risulta correttamente riportato.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il protocollo di emendamento introduce la modifica dell'art. 3 comma 6 dell'Accordo istitutivo del 3 aprile 2001. Nel disegno di legge di ratifica si fa pertanto ricorso a tale tecnica.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si riscontrano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il testo non introduce norme con tale tipo di effetti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Il testo non introduce norme con tale tipo di effetti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'entrata in vigore del presente protocollo di emendamento implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche correlata indicazione nella relazione economica-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Il protocollo di emendamento non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 13 dicembre 2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Annexe 1****Protocole d'amendement à l'accord Accord du 3 Avril 2001 portant création de l'Organisation internationale de la vigne et du vin relatif à la localisation du siège**

L'Assemblée générale du 21 mai 2022,

Considérant sa décision du 25 octobre 2021 relative au transfert du siège de l'O.I.V. à Dijon (France) ;

Vu l'article 3.6 de l'Accord du 3 avril 2001 portant création de l'O.I.V (ci-après « l'Accord »),

Vu la procédure d'amendement prévue à l'article 9.1 de l'Accord,

Adopte par consensus le protocole d'amendement suivant :

Article 1

L'article 3.6 de l'Accord est modifié comme suit :

« Le siège de l'Organisation est à Dijon (France) »

Article 2

Le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour après le dépôt de l'instrument d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion, portant leur total à deux tiers plus un des Etats membres de l'Organisation.

Le Gouvernement de la République française est dépositaire du présent Protocole, dont les trois versions en langues française, espagnole et anglaise font également foi.

Protocollo di emendamento all'Accordo del 3 aprile 2001 istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 relativo alla localizzazione della sede

L'assemblea generale del 21 maggio 2022,

Considerando la propria decisione del 25 ottobre 2021 relativa al trasferimento della sede dell'O.I.V. a Digione (Francia);

Visto l'articolo 3.6 dell'Accordo del 3 aprile 2001 relativo alla creazione dell'O.I.V. (di seguito: l'Accordo),

Vista la procedura di emendamento prevista all'articolo 9.1 dell'Accordo,

Adotta per consenso il seguente protocollo di emendamento:

Articolo 1

L'articolo 3.6 dell'Accordo è modificato come segue:

«La sede dell'Organizzazione è a Digione (Francia)»

Articolo 2

Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di accettazione, approvazione, ratifica o adesione, per un totale di Stati membri dell'Organizzazione pari a due terzi più uno.

Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Protocollo, di cui le tre versioni in lingua francese, spagnola e inglese sono tutte egualmente facenti fede.

€ 1,00